

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
“San Francesco di Sales” - Cosenza

STATUTO

TITOLO I **NATURA E FINALITÀ**

Art. 1

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose (in seguito nominato ISSR) “San Francesco di Sales”, promosso dall’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, è un’istituzione accademica ecclesiastica eretta ai sensi del can. 821 del Codice di Diritto Canonico dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (in seguito nominata CEC). E’ collegato alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (in seguito denominata PFTIM). L’ISSR è sostenuto dal punto di vista economico e di personale docente e non docente dalla Diocesi di Cosenza-Bisignano e da altre Diocesi della Metropoli come sarà indicato nel Regolamento del medesimo Istituto

Art. 2

L’ISSR ha sede nell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, Piazza Parrasio 16 – 87100 Cosenza; i locali operativi dell’Istituto sono attualmente in via G. Rossini – 87036 Rende (CS).

Art. 3

L’ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed essenziale la formazione alle scienze religiose di operatori qualificati della vita ecclesiale e pastorale, con particolare attenzione al versante dell’evangelizzazione, dell’inculturazione della fede, dell’insegnamento della religione cattolica, dell’animazione cristiana della società, nell’ambito della missione propria della Chiesa, tenendo conto anche dell’attuale realtà multietnica. Cura la formazione teologica e la qualificazione degli operatori con particolare riferimento ai candidati al diaconato e alla ministerialità istituita.

Art. 4

L’ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della formazione, svolta nella convinta adesione alla Tradizione e al Magistero della Chiesa. Tali finalità saranno perseguite attraverso accurati corsi, seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività volte all’approfondimento dei contenuti della dottrina cattolica, delle discipline filosofico-teologiche e delle conoscenze concernenti l’uomo nella molteplicità dei suoi aspetti

Art. 5

L’ISSR è retto dall’*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell’Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 6

Le Autorità accademiche dell'ISSR in comune con la Facoltà sono il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio di Facoltà.

Le Autorità proprie dell'ISSR sono il Moderatore, il Direttore, il Consiglio di Istituto,

Art. 7

Gran Cancelliere

I compiti del *Gran Cancelliere* sono:

- a) promuovere l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
- b) richiedere alla CEC l'erezione di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l'approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza;
- c) informare la CEC circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR.
- d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.

Art. 8

Il Preside

Al *Preside* della Facoltà teologica spetta:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
- b) partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio di Istituto;
- c) regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni;
- d) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di laurea ;
- e) presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni e ogni cinque anni una relazione scritta sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla CEC.
- f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

Art. 9

Il Consiglio di Facoltà

Al *Consiglio di Facoltà* spetta:

- a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
- b) esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità dei Docenti dell'ISSR in occasione della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR;
- d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca;
- e) approvare la relazione triennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
- f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell'ISSR;

- g) proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente, da trasmettere alla CEC.

Art. 10 Il Moderatore

Moderatore dell'ISSR è l'Arcivescovo Metropolita dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. A lui compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) nominare i Docenti stabili - acquisito il parere favorevole della Facoltà di Teologia – e gli altri docenti dell'ISSR, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*;
- d) dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
- e) sorvegliare l'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- f) significare alla Facoltà le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- g) nominare l'Economo, il Bibliotecario, il Segretario dell'ISSR ed, eventualmente, il Vice Direttore sentito il parere del Direttore;
- h) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR;
- i) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della Facoltà di Teologia e con il Direttore dell'ISSR;
- j) provvedere alla ricerca e alla qualificazione scientifica del corpo docente;
- k) esaminare, di concerto con il Direttore, le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti;

Art. 11 Il Direttore

§ 1 Il *Direttore* dell'ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.

§ 2 Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente. Al Direttore compete:

- a) rappresentare l'ISSR davanti alle Autorità civili, al Moderatore, alle Autorità della Facoltà;
- b) dirigere e coordinare l'attività dell'ISSR, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'istituto e del Collegio dei Docenti;
- d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- e) presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell'Economo, del Segretario e del Vice Direttore;
- f) fornire le informazioni annuali al Preside e redigere la relazione triennale sulla vita e l'attività dell'ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà;
- g) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della Facoltà e con il Moderatore;
- h) esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà;
- i) nominare i correlatori delle dissertazioni scritte e le Commissioni per l'esame di Laurea;
- j) promuovere il collegamentodell'Istituto con altre istituzioni universitarie e culturali.

Art. 12
Il Vice-Direttore

Il Moderatore, sentito il parere del Direttore, può nominare un Vice-Direttore tra i docenti dell'Istituto. Il Vice-Direttore affianca il Direttore nell'ordinaria amministrazione e lo sostituisce quando fosse impedito. In caso di sede vacante il Vice-Direttore convoca entro un mese il Consiglio d'Istituto per la designazione del nuovo Direttore. Il Vice-Direttore decade al termine del mandato del Direttore che lo ha proposto.

Art. 13
Il Consiglio d'Istituto

§ 1 Il *Consiglio di Istituto* è composto dal Direttore, dal Vice-Direttore, da tutti i Docenti stabili e da due rappresentanti dei non stabili eletti annualmente dai loro colleghi, dal Preside della Facoltà o da un suo Delegato, dal Moderatore o da un suo Delegato, da due studenti ordinari eletti dall'assemblea degli studenti ogni anno, e dal Segretario con compiti di attuario.

§ 2 Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

§ 3 Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

§ 4 Spetta al Consiglio d'istituto:

- a) stabilire il piano di studi e il Regolamento dell'ISSR da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- b) designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
- c) proporre al Moderatore le nomine dei Docenti;
- d) approvare la relazione triennale sulla vita e sull'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
- g) trattare gli eventuali casi di sospensione o allontanamento di un docente, nonché determinare i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, colpevoli di gravi infrazioni;
- h) designare i propri rappresentanti al Consiglio per gli Affari Economici e al Consiglio di Biblioteca;
- i) costituire la Commissione di qualificazione interna e riconoscimento, e altre Commissioni di lavoro e di studio;
- j) approvare il Regolamento degli studenti e gli altri Regolamenti interni
- k) nominare il Direttore della Rivista dell'ISSR, e approvare il suo Regolamento.

TITOLO III

I DOCENTI

Art. 14

§ 1 Tutti i *Docenti*, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'ISSR. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

§ 2 Coloro che insegnano nell'ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*, concordemente con l'art. 10, lettera b.

Art. 15

§ 1 I Docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.

§ 2 Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che egli:

- a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b) per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito del congruo Dottorato;
- c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISSR;
- d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;
- e) si sia seguita la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

§ 3 Per il passaggio da Docente stabile straordinario a stabile ordinario si seguirà la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

§ 4 I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civile. L'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca, secondo le disposizioni date dall'Autorità competente

§ 5 Nell'ISSR i Docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.

Art. 16

§ 1 I Docenti non stabili si dividono in *Docenti incaricati, invitati, assistenti*. Essi devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

§ 2 I Docenti *incaricati e invitati* sono nominati dal Moderatore dell'ISSR sentito il parere del Consiglio di Istituto, acquisito il permesso del Superiore per i religiosi, dopo aver ricevuto la relativa *missio canonica o venia docendi*, ferme restando le competenze delle Autorità collegiali e personali della Facoltà.

§ 3 Ad un Docente non stabile non può venire affidato l'insegnamento di più di tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

§ 4 Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente non stabile di disciplina principale, dopo

cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.

Art. 17

§ 1 I *Docenti assistenti* sono nominati dal Moderatore dell'ISSR, su proposta del Consiglio di Istituto, dopo aver ricevuto il consenso del Superiore per i religiosi e la relativa *missio canonica*, ferme restando le competenze delle Autorità collegiali e personali della Facoltà.

§ 2 Compete al Docente assistente collaborare con il Docente stabile di riferimento nell'insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, nella guida delle dissertazioni. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

Art. 18

§ 1 I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell'ISSR, compongono il Collegio dei Docenti. Gli incontri del Collegio dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell'ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell'ISSR, ad una conoscenza reciproca dei Docenti.

§ 2 Il Collegio dei Docenti elegge annualmente a maggioranza relativa i propri rappresentanti - che possono essere riconfermati - in seno al Consiglio di Istituto.

§ 3 Il Collegio dei Docenti - convocato e presieduto dal Direttore - si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 19

§1 L'incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai Docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti. I Docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'istituto.

§ 2 I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

Art. 20

§1 La sospensione o la privazione dell'attività Accademica può essere attivata nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta
- b) per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, compreso il caso di plagio di cui all' art. 27.
- c) per revoca da parte del Moderatore della *missio canonica* e dell'autorizzazione a insegnare e, per i membri del clero, i religiosi e loro equiparati, per il ritiro del consenso scritto del proprio Ordinario o Superiore

§2 La procedura della sospensione o privazione dell'ufficio può essere attivata dal Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22 delle *Ordinationes* della Costituzione *Sapientia christiana*.

TITOLO IV

Gli STUDENTI

Art. 21

L'ISSR è aperto a tutti i fedeli cattolici - laici e religiosi - che, forniti di regolare titolo di studio, idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Esso deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che ordinariamente non deve essere inferiore a 75 per il percorso quinquennale.

Art. 22

§ 1 Gli Studenti si dividono in *ordinari*, *straordinari*, *uditori e ospiti*. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell'ISSR circa l'ordinamento generale e la disciplina - in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami - come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell'ISSR. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell'ISSR nei modi determinati dallo Statuto.

§ 2 Gli *Studenti ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell'ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.

§ 3 Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l'accesso all'Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio magistrale è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze religiose. A discrezione del Direttore potrà essere richiesta allo Studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

§ 4 Gli studenti iscritti come ordinari presso l'ISSR non possono contemporaneamente iscriversi ad altre università statali o private, o altri istituti accademici ecclesiastici.

Art. 23

§ 1 Gli Studenti *straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami.

§ 2 Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione. Gli Studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell'esame, l'attestazione del voto conseguito.

§ 3 Il *curriculum* di detti Studenti può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo Studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'articolo 22,3.

Art. 24

§ 1 Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

§ 2 Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto superiore di Scienze religiose.

Art. 25

Gli Studenti che avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, vanno *fuori corso*.

Art. 26

Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 26 bis

- § 1 Gli Studenti dei vari ordini partecipano attivamente alla vita dell'ISSR.
- § 2 L'Assemblea degli Studenti, composta da tutti gli Studenti si riunisce almeno una volta all'anno per offrire indicazioni circa la vita e il governo dell'ISSR. Il Direttore presiede l'Assemblea personalmente o tramite un suo delegato.
- § 3 Ogni due anni l'Assemblea degli Studenti elegge tra gli Studenti *Ordinari* e "in corso" due rappresentanti al Consiglio di Istituto (cfr. art. 13,1); ogni anno uno studente al Consiglio di Biblioteca e un rappresentante con funzione di coordinamento per ogni anno di corso, i quali possono essere rieletti una seconda volta, i quali possono essere rieletti.
- § 4 Ogni due anni l'Assemblea degli Studenti elegge tra gli Studenti *Ordinari* un rappresentante al Consiglio per gli Affari Economici.

Art. 27

§ 1 Per gravi infrazioni di ordine disciplinare, morale il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno Studente, previa consultazione consultato il Consiglio d'istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

§ 2 In caso di plagio, per studenti e docenti, si seguiranno le norme previste dagli Statuti Generali della PFTIM, Appendice Quarta.

TITOLO V OFFICIALI

Art. 28

La vita dell'ISSR si avvale di alcuni Officiali: il Segretario, l'Economo, il Bibliotecario, coadiuvati da Personale ausiliario addetto.

Art. 29

Il Segretario

§ 1 Il *Segretario* è responsabile della segreteria dell'ISSR, ed è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 Al Segretario spetta:

- a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi

- accademici;
- c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
 - d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
 - e) preparare e rilasciare attestati ufficiali, autenticati dal timbro dell'Istituto e la propria firma;
 - f) compilare l'annuario dell'ISSR, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
 - g) aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti;
 - h) gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
 - i) coordinare il personale ausiliario addetto dell'ISSR;
 - j) curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di "prima nota";
 - k) redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto;
 - l) predisporre i dati sull'attività dell'Istituto come documentazione e per la relazione annuale e triennale;
 - m) partecipare al Consiglio d'Istituto con funzioni di attuario, redigendone gli atti;
 - n) curare la corrispondenza d'ufficio e il protocollo.

Art. 30

Il Segretario può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la sede centrale che negli eventuali poli formativi, di concerto col Direttore.

Art. 31 L'Economo

§ 1 *L'Economo* cura la gestione economica ordinaria dell'ISSR. E' nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato. § 2 All'Economo spetta:

- a) curare l'ordinaria gestione economica dell'ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
- b) avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;
- c) curare periodicamente la redazione dei registri contabili (in accordo con il Segretario);
- d) predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio;
- e) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore.

Art. 32

L'Economo può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la sede centrale che negli eventuali poli formativi, di concerto col Direttore.

Art. 33 Il Bibliotecario

§ 1 Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell'ISSR. E' nominato dal Moderatore, in accordo con il Direttore e sentito il parere del Consiglio di Istituto. Il suo mandato dura cinque anni, ed è rinnovabile.

§ 2 Spetta al Bibliotecario:

- a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;

- b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l'Economo e il Direttore;
- c) presiedere all'utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
- d) catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione;
- e) consegnare e ritirare i volumi in prestito a Docenti e Studenti;
- f) presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l'incremento della biblioteca stessa.

Art. 34

Il Bibliotecario può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la sede centrale che negli eventuali poli formativi, di concerto col Direttore.

Art. 35

Il Personale ausiliario

Il *personale ausiliario* è composto da persone che, sia presso la sede centrale che negli eventuali poli formativi, sono impiegate nella vita dell'ISSR, nello svolgimento di incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, con l'assenso del Moderatore e dell'Economo.

TITOLO VI ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 36

L'ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:
per il primo ciclo, il grado accademico di "Baccalaureato o Laurea in Scienze religiose";
per il secondo ciclo, il grado accademico di "Licenza o Laurea magistrale in Scienze religiose".

Art. 37

In ottemperanza all'*Istruzione* della CEC, il programma degli studi prevede i seguenti insegnamenti nell'ambito del percorso triennale:

- Storia della Filosofia;
- Filosofia sistematica;
- Sacra Scrittura ;
- Teologia fondamentale;
- Teologia dogmatica ;
- Teologia morale;
- Teologia spirituale;
- Teologia Liturgica;
- Patrologia e Storia della Chiesa;
- Diritto Canonico.

Nell'ambito del percorso magistrale vengono proposte, oltre a scienze religiose, anche scienze umane e di indirizzo didattico e pastorale, quali:

Teologia pastorale e Catechetica

Storia delle religioni e Teologia delle religioni

Psicologia, Sociologia e Filosofia delle religioni

Psicologia e Sociologia dell'educazione

Didattica generale e Didattica dell'IRC

Teoria della Scuola e Legislazione scolastica.

Sono previste anche discipline integrative, complementari, opzionali e seminari, come sarà precisato nel Regolamento che presenterà il piano di studi dettagliato. Nel percorso magistrale ad indirizzo pedagogico-didattico lo studente è tenuto a sostenere il tirocinio formativo e orientativo alla professione di docente di IRC, per un totale di 12 ECTS, comprensivi di almeno 60 ore di tirocinio diretto e di 40 ore di tirocinio indiretto. Per le indicazioni sul tirocinio vedasi la *Nota CEI* del 23 luglio 2013. Il ciclo di studi si conclude con l'esame di grado.

TITOLO VII GRADI ACCADEMICI

Art. 38

I gradi accademici di *Laurea in Scienze religiose* e *Laurea magistrale in Scienze religiose* sono conferiti dalla Facoltà.

Art. 39

I requisiti per conseguire la *Laurea in Scienze religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c) aver composto e discusso pubblicamente, davanti ad una commissione composta dal Preside o suo Delegato, dal Direttore e da non meno di tre Docenti, un elaborato scritto che mostri la capacità di sviluppare l'argomento scelto, e aver sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario.

Art. 40

I requisiti per conseguire la *Laurea magistrale in Scienze religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
- c) aver composto un elaborato scritto, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e sottomesso a discussione davanti al Preside o un suo Delegato, al Direttore, al Relatore, a due Correlatori e altri docenti.

TITOLO VIII SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 41

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR cura l'incremento della propria biblioteca, fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze religiose, nonché in teologia e filosofia, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento "in rete" con la Facoltà.

Art. 42

§ 1 L'amministrazione dell'ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. Inoltre, la gestione economica dell'ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, composto da almeno tre membri, nominati dal Moderatore. Ne è membro, con funzioni di segretario, l'Economo dell'ISSR. E' convocato almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare al Consiglio d'istituto e al Moderatore. Il Consiglio per gli affari economici dura in carica cinque anni.

§ 2 Il bilancio dell'ISSR è approvato dal Consiglio per gli affari economici.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art.43

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte; tuttavia per la validità devono essere approvate dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza dei due terzi, ratificate dal Moderatore e, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Facoltà, sottoposte dal Gran Cancelliere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per la debita approvazione.

Art. 44

Convenzione con la PFTIM

§ 1 I rapporti tra l'Istituto e la PFTIM sono regolati da una specifica Convenzione della durata di cinque anni rinnovabili.

§ 2 Il mancato rinnovo della Convenzione da parte della Facoltà comporta la sospensione *ad tempus* da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica, o anche la revoca del riconoscimento.

§ 3 Entro il 30 dicembre di ogni anno accademico l'Istituto dovrà versare alla Facoltà le tasse accademiche previste dalla Convenzione secondo le tabelle vigenti approvate dal Consiglio di Facoltà.

Art 45

Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare.

Art. 46

§ 1 L'entrata in vigore del presente Statuto, decreta anche l'abrogazione, a partire dal 01 settembre

2018, del precedente Statuto. Gli studenti iscritti all'ISSR "San Francesco di Sales" di Cosenza completeranno gli studi secondo le norme stabilite in questo nuovo Statuto.